

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 15.04.2008

Oggetto: Costituzione in giudizio avanti il Consiglio di Stato contro il ricorso promosso da FARMA.CO. s.r.l. per l'annullamento della sentenza del TAR Veneto dispositivo n. 12/2008

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 88 del 19 luglio 2006, assunto sulla scorta della deliberazione GRV n. 1172 del 18 aprile 2006 di approvazione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Verona, è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione tra cui a Zevio, località S. Maria, la III^a sede farmaceutica- farmacia rurale;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 64 del 21 settembre 2006 e successiva n. 82 dell'11.11.06, ha deciso rispettivamente di esercitare il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia di nuova istituzione e di "procedere all'affidamento del servizio a terzi individuati con gara ex art. 113, c. 5, lettera a) D.Lgs. n. 267/00, ferma restando la titolarità della farmacia in capo al comune";
- espletata la procedura, nel corso della quale con comunicazione del 9.3.07 prot. n. 5307, notificata il giorno stesso all'interessato, si è esclusa dalla partecipazione alla gara la ditta FARMA.CO. srl con sede a S. Giovanni Lupatoto Via Garofoli 135/137, con determinazione del Segretario Generale n. 223 del 15 .3 07, previa approvazione dei verbali di gara, si è aggiudicata la gestione del servizio di farmacia comunale in loc. Santa Maria al dott. Tasso Mauro, poi rinunciatario;
- in data 29.03.2007, con determinazione n. 263 RGD, dato atto della rinuncia di cui sopra, il servizio è stato definitivamente affidato alla ditta F.M.P. di Marchesini Paolo & C. s.n.c. con sede in Zevio via Kennedy n. 33;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, notificato in data 8 maggio 2007, materialmente pervenuto il 10 maggio 2007 con prot. 9861, con cui la FARMA.CO. s.r.l. sopra identificata nella persona dell'Amministratore Delegato, dott. Luigi Lequaglie ha chiesto l'annullamento, previa adozione dei provvedimenti cautelari, dei seguenti atti:

- o determinazione del Segretario Comunale n. 223 RGD del 15 .3 07 con cui, approvati i verbali di gara, si è aggiudicata la gestione del servizio di farmacia comunale in loc. Santa Maria al dott. Tasso Mauro, poi rinunciatario;
- o determinazione del Segretario Comunale n. 263 RGD in data 29.03.2007, con cui, dato atto della rinuncia di cui sopra, il servizio è stato definitivamente affidato alla ditta F.M.P. di Marchesini Paolo & C. s.n.c. con sede in Zevio via Kennedy n. 33;
- o comunicazione della esclusione della FARMA.CO. srl dalla procedura di gara avvenuta nella seduta della Commissione del 9.3.07;
- o ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso;

RICHIAMATE la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 10 maggio 2007 e la determinazione dirigenziale n. 21 RS, n. 436 RG in data 11.05.07 relative alla costituzione in giudizio e conferimento di mandato all'Avv. Prof. Giovanni Sala,

con studio legale in Verona, Lungadige Capuleti n. 1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Sartori con studio legale in Venezia-Mestre, Calle del Sale n. 33;

DATO ATTO CHE con ordinanza pronunciata in camera di consiglio il 23 maggio 2007, n. 330/2007 la Sezione prima del TAR Veneto ha rigettato l'istanza cautelare del ricorrente;

VISTO il ricorso in appello proposto dal legale rappresentante di FARMA.CO s.r.l. contro il Comune di Zevio e nei confronti FMP snc di Marchesini Paolo & C. per annullamento dell'ordinanza suddetta;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 in data 31 luglio 2007, resa immediatamente eseguibile, con cui si è stabilito di costituirsi davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale al fine di contrastare la richiesta di annullamento dell'ordinanza del TAR Veneto che rigettata l'istanza cautelare del ricorrente, ribadendo la legittimità della procedura di gara e degli atti relativi allo scopo anche di evitare possibili richieste risarcitorie da parte dell'affidatario del servizio, ditta F.M.P. di Marchesini Paolo & C. s.n.c. con la quale è stato sottoscritto il contratto;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente dell'U.O. Segreteria Affari Generali n. 71 rgd 697 del 03 agosto 2007 con la quale in riferimento al ricorso di cui sopra si affidava l'incarico per il patrocinio del Comune di Zevio agli Avv.ti Prof. Giovanni Sala e Luigi Manzi di Roma e si impegnava la spesa non definitiva di € 2.500,00;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione del dirigente dell'U.O. Segreteria Affari Generali n. 117 rgd 1201 del 24.12.2007 con la quale, in relazione al ricorso di cui sopra si integrava l'impegno di spesa originariamente assunto nella considerazione della complessità della vertenza di €2.500,00;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4285 nella Camera di consiglio del 28 agosto 2007 con la quale: "accoglie l'appello (ricorso n. 5286/2007) e per l'effetto dà disposizione alla segreteria di trasmettere la presente ordinanza al TAR ai fini di cui all'art. 23 bis (co. 3) della L. n. 1034 del 1971";

PRESO ATTO che il Comune di Zevio in data 12.12.2007, in sede di autotutela, ha comunicato alle Ditte interessate l'avviso di avvio del procedimento per l'annullamento del bando per l'affidamento della gestione della farmacia comunale in Santa Maria e della successiva procedura di gara;

VISTA l'istanza al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, presentata da Farma.Co, per attuazione e/o modifica di misure cautelari notificata in data 28.12.2007;

VISTO l'avviso di udienza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con il quale il Presidente ha fissato la camera di consiglio per il giorno 25.01.2008;

PRESO ATTO che la Società Farma.Co, nella Camera di Consiglio del 25.01.2008 ha rinunciato all'istanza di attuazione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4285/07, giusta ordinanza del Consiglio di Stato n. 416 del 25.01.2008;

PRESO atto che il TAR Veneto nell'udienza del 13 marzo 2008 ha respinto definitivamente il ricorso di Farma.Co, giusto dispositivo di sentenza n. 12/2008 cui è seguita la pubblicazione della sentenza n. 787/2008;

VISTO il ricorso in appello, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con riserva dei motivi, presentato da Farma.Co., prima della pubblicazione delle motivazioni della sentenza n. 787/2008, notificato presso lo studio dell'Avv. Antonio Sartori domiciliatario a Venezia, contro il Comune di Zevio e nei confronti di FMP s.n.c. di Marchesini Paolo & C. per ottenere l'annullamento, ovvero la riforma, previa, anche inaudita altera parte, sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e/o l'adozione di ogni idonea misura cautelare a favore dell'appellante della sentenza del TAR, prima sezione, dispositivo n. 12/2008, depositato in data 17.03.2008;

SENTITO l'Avv.to Prof. Giovanni Sala che ha consigliato la costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale in quanto la controparte chiede al Consiglio di Stato l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte";

RITENUTO di resistere in giudizio;

RITENUTO di indicare al responsabile del Procedimento, Dr. Francesco Corsaro, Segretario Generale e all'assegnatario della risorsa Dr. Giuseppe Voza, quale legale patrocinatore del Comune l'Avv.to prof. Giovanni Sala che conosce a fondo gli aspetti della vertenza avendo reso un parere in merito all'esclusione della società ricorrente dalla gara de quo nonché per avere difeso il comune di Zevio presso il Tar Veneto e il Consiglio di Stato per la medesima vertenza nonché per il ricorso al Tar Veneto contro il diniego all'autorizzazione all'apertura della farmacia emesso dall'Aulss n. 21;

VISTO il comma 2 dell'art. 26 dello Statuto Comunale vigente secondo cui spetta a questo organo la decisione della costituzione in giudizio;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella legge n. 155/1989,

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'at. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

D E L I B E R A

1) DI COSTITUIRSI nel giudizio di appello promosso dalla FARMA.CO. s.r.l. davanti al Consiglio di Stato contro il Comune di Zevio con ricorso **allegato sub A**) al presente provvedimento al fine di ottenere:

- l'annullamento, ovvero la riforma, previa, anche inaudita altera parte, sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e/o l'adozione di ogni idonea misura cautelare a favore dell'appellante della sentenza del TAR, prima sezione,

dispositivo n. 12/2008, depositato in data 17.03.2008 emessa su ricorso n. 934/2007, avente ad oggetto la richiesta di annullamento, previa adozione di opportuni provvedimenti cautelari, dei seguenti atti:

- determinazione del Segretario Comunale n. 223 RGD del 15 .3 07 con cui, previa approvazione dei verbali di gara, si è aggiudicata la gestione del servizio di farmacia comunale in loc. Santa Maria al dott. Tasso Mauro, poi rinunciatario;
 - determinazione del Segretario Comunale n. 263 RGD in data 29.03.2007, con cui, dato atto della rinuncia di cui sopra, il servizio è stato definitivamente affidato alla ditta F.M.P. di Marchesini Paolo & C. s.n.c. con sede in Zevio via Kennedy n. 33;
 - comunicazione della esclusione della FARMA.CO. srl dalla procedura di gara avvenuta nella seduta della Commissione del 9.3.07;
 - ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso;
- 2) DI DEMANDARE al Responsabile dell'U.O. Segreteria Affari Generali, assegnataria della risorsa, gli atti conseguenti alla presente decisione compreso l'affidamento dell'incarico ai legali che si ritiene vadano individuati nell' Avv. Prof. Giovanni Sala con Studio in Verona Lungadige Capuleti 1/A e nel suo domiciliatario Avv.to Luigi Manzi, con studio in Roma, via Confalonieri n. 5;
 - 3) DA DARE ATTO che contestualmente all'affidamento verrà assunta la spesa a bilancio che in questa fase si quantifica in €5.000,00, dando atto dell' esistenza della disponibilità di fondi sul capitolo Capitolo di PEG 123 denominato "Consulenze Legali";
 - 4) DI DARE ATTO che l'impegno di spesa che consegirà dal presente provvedimento è conforme dal disposto dell'art. 6 del D.L. 65/1989 convertito nella legge n. 155/1989.
 - 5) DI DARE ATTO altresì che agli incaricati verrà conferita procura alla lite da parte del Sindaco, rappresentante del comune;
 - 6) COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267, nonché al Prefetto ai sensi dell'art. 135 del medesimo Decreto Legislativo.
 - 7) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data l'urgenza di formalizzare la costituzione, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267.